MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DIPENDENTE DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Art. 18

Indennità di località disagiate

Il personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto agli uffici principali radioelettrici ubicati in localita' distanti dai centri abitati ha titolo ad una indennita' per ciascuna giornata di effettivo servizio di lire centosettantotto. Al personale telefonico di ruolo, non di ruolo e operaio in servizio in localita' particolarmente disagiate, situate a notevole distanza dagli abitati, puo' essere corrisposta una indennita' in misura variante fino ad un massimo di lire trecento per ogni giornata di effettiva prestazione. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi le localita' nonche' la misura della indennita' spettante sono fissate con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di Amministrazione.

Versione in vigore dal 8 dicembre 1973, non più in vigore dal 6 marzo 1979 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Estremi	Legge 11 febbraio 1970, n. 29
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-alle-disposizioni-sulle-competenze-accessorie-del/art-18-indennita-di-localita-disagiate/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it